WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
Dott.com. Peter Winkler
Mag. Stefan Sandrini
Dott. Stefan Engele
Dott.com. Martina Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dott.com. Andrea Tinti
Dott. Stephanie Vigl
Dott.com. Oskar Malfertheiner
Massimo Moser
Dott. Michael Schieder

Mitarbeiter – Collaboratori
Dott. Karoline de Monte
Mag. Iwan Gasser
Dott. Thomas Sandrini

Circolare

numero:	29i
del:	2019-03-20
autore:	dott. Andrea Tinti

A tutti gli enti associativi interessati

Comunicazione EAS: scadenza per la comunicazione di eventuali variazioni fino al 31 marzo 2019

Il decreto del 2008[1] ha introdotto l'obbligo per gli enti associativi privati non a scopo di lucro di comunicare al fisco tutti i dati rilevanti, permettendo la verifica dei requisiti dell'ente associativo per poter usufruire delle facilitazioni fiscali e al fine di contrastare l'eventuale abuso[2] delle agevolazioni riservate a tali enti.

Entro il 31 marzo 2019 gli enti non a scopo di lucro devono compilare e trasmettere elettronicamente all'Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione EAS **solo** se l'attività dell'associazione è variata dall'ultima comunicazione e **cambiano i dati precedentemente comunicati. Non devono essere comunicati** i cambiamenti indicati al punto 1.3 della presente circolare.

1 Indicazioni operative per la compilazione del modello EAS

1.1 Contenuti della comunicazione

Il modulo EAS può essere reperito sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate[3], in italiano e tedesco.

La comunicazione si presenta come questionario con 38 domande a cui rispondere, nella maggior parte, con un SI o con un NO[4]. I dati devono riportare la situazione attuale alla data della comunicazione, nel caso questi non siano definitivi[5].
Le domande fanno riferimento ai seguenti ambiti:

a) Dati dell'associazione e del suo legale rappresentante
b) Struttura ed organizzazione dell'associazione
c) Descrizione dell'attività e delle entrate
d) Rapporto con/fra gli associati
e) Estremi dello statuto
f) Aspetti fiscali

1 Art. 30 DL 29.11.2008 Nr. 185 tramutato in legge il 28.01.2009 N. 2
2 Art. 148 DPR del 22.12.1986 N. 917
3 http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/enti+associativi+modello+eas/scheda+informativa+eas?page=comunicazioniint
4 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 02.09.2009
5 Punto 2 della circolare dell'Agenzia delle Entrate del 29.10.2009 N. 45/E

Il questionario contiene, fra l'altro, anche domande trabocchetto, che potrebbero portare alla perdita delle agevolazioni fiscali. Affinché si possa beneficiare delle previste agevolazioni, la legge prevede diversi requisiti statutari che devono essere rispettati[6]. Nella compilazione si deve pertanto fare attenzione che le risposte date nel questionario non si contraddicano con lo statuto.

1.2 Versione semplificata della comunicazione

Gli enti associativi iscritti nell'apposito registro possono compilare la versione semplificata[7]. Tali enti devono rispondere (oltre che inserire i dati identificativi) alle domande 4), 5), 6), 25), e 26). Associazioni sportive devono rispondere, in aggiunta, alla domanda al rigo 20) e associazioni con personalità giuridica riconosciuta devono rispondere "SI" nella riga 3).

1.3 Cambiamenti che devono e non devono essere segnalati

In genere la comunicazione EAS deve essere fatta nel caso in cui - in confronto all'ultima comunicazione EAS presentata - ci sia stato un cambiamento dell'attività nell'ente associativo non a scopo di lucro.

Per eventuali cambiamenti di uno dei punti sotto indicati **non si deve effettuare una comunicazione** *ad hoc*[8]*:*

- Punto 20: l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente od occasionalmente
- Punto 21: l'ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi
- Punto 23: il valore medio degli ultimi tre esercizi chiusi dell'ammontare totale delle entrate dell'ente
- Punto 24: il numero degli associati dell'ente
- Punto 30: l'ammontare di eventuali erogazioni liberali ricevute dall'ente nell'ultimo esercizio chiuso
- Punto 31: l'ammontare di eventuali contributi pubblici ricevuti dall'ente nell'ultimo esercizio chiuso
- Punto 33: quanti giorni l'ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi

Non devono essere comunicati tutti i cambiamenti comunicati già all'Agenzia delle Entrate, ad esempio coi modelli AA5/6 o AA7/10 (ad esempio la nomina di un nuovo rappresentante legale, trasferimento della sede legale, etc.).

1.4 Tempistiche

Tutti i nuovi enti associativi devono inoltrare la comunicazione EAS entro 60 giorni dalla loro costituzione.

Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo, nel caso in cui ci fossero dei cambiamenti da segnalare[9] come riportato sopra.

Nel caso in cui ci fosse un cambiamento per cui si dovessero perdere le previste agevolazioni fiscali, questo deve essere comunicato entro 60 giorni dal verificarsi di tale situazione[10].

1.5 Modalità della comunicazione

La comunicazione deve essere inoltrata elettronicamente[11]. La trasmissione può essere presa in

6 Art. 148, comma 8 DPR del 22.12.1986 N. 917
7 vedasi l'elenco di tali soggetti nell'indroduzione al modello EAS alla seguente pagina internet: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/enti+associativi+modello+eas/scheda+informativa+eas?page=comunicazioniint
8 Introduzione modulo EAS
9 Introduzione modulo EAS
10 Punto 3.3 provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 02.09.2009
11 Art. 30, comma 1 e 2 DL vom 29.11.2009 N. 185

carico da un operatore abilitato o dall'ente associativo stesso tramite il canale „Fisco-Online"[12].

1.6 Sanzioni

Per l'omessa o errata comunicazione non sono previste specifiche sanzioni, però eventuali agevolazioni fiscali andranno perse. Le entrate relative all'attività lucrativa prevederanno quindi la **tassazione ordinaria.** Questo si intende anche per i contributi degli associati.

2 Consigli

Noi consigliamo a tutti gli enti associativi non a scopo di lucro di verificare con attenzione le rispettive posizioni in riferimento all'ultima comunicazione EAS. Nel caso in cui ci fossero dei cambiamenti significativi nell'attività associativa bisogna inviare entro e non oltre il 31 marzo 2019 la rispettiva comunicazione EAS.

Nella compilazione del questionario siamo volentieri a vostra disposizione, qualora ci fossero dubbi. In questo caso la preghiamo di mettersi immediatamente in contatto con noi in maniera da realizzare ed inviare entro il termine previsto del 31 marzo 2019 la comunicazione EAS

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

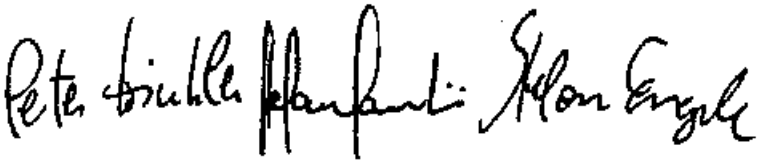

12 Introduzione modulo EAS